PARERE MOTIVATO
n. 99 del 12 maggio 2014

OGGETTO: Provincia di Verona. Piano faunistico-venatorio della Provincia di Verona.

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS
D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante *"Norme in materia ambientale"* concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)" e smi;

VISTO in particolare l'art. 6 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che *"La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale."* e viene effettuata per piani e programmi:

a) *"che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;*
b) *per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.".*

VISTO l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, individuata con DGR 23/2014.

VISTA la DGR n. 834 del 14.06.2012 con la quale, in considerazione delle peculiarità derivante dalla normativa di riferimento (LR 50/1993) per la pianificazione faunistico-venatoria, intesa nel suo complesso costituito dal Piano Faunistico Venatorio Regionale (PFVR) e dei Piani Faunistici Venatori Provinciali (PFVP) che non hanno trovato, sia in termini contenutistici che procedurali, riferimenti precisi alla DGR 791/2009, è stato riconosciuto allo specifico sistema pianificatorio un unico processo valutativo che consente di rafforzare l'unitarietà sostanziale del sistema pianificatorio stesso, pur rimanendo salva la distinzione tra piani provinciali e piano regionale. L'Allegato A alla DGR 834 del 14 giugno 2011 definisce la procedura di VAS per il Piano Faunistico Venatorio Regionale ed i Piani Faunistico Venatori Provinciali (artt. 8 e 9 LR 50/1993).

ATTESO che con la delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VIncA-NUVV) nonché, per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità (ora Servizio Pianificazione Ambientale) della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VIncA-NUVV).

DATO ATTO che:

a. con parere n. 83 del 03.08.2012 sul Rapporto Ambientale Preliminare per la redazione del Piano faunistico-venatorio regionale e dei Piani faunistico-venatori provinciali questa Autorità Competente ha individuato gli indirizzi operativi e le prescrizioni da ottemperare nella redazione del Rapporto Ambientale, previa la consultazione in questa prima fase di Rapporto Ambientale Preliminare delle Autorità Ambientali individuate ai sensi del comma1 dell'art.13 del D.Lgs. n. 152/2006;
b. all'atto di stesura del Rapporto Ambientale Preliminare sono stati individuati i seguenti soggetti che hanno competenza amministrativa in materia ambientale:
   - Regione Veneto
     - Direzione difesa del suolo
     - Direzione tutela dell'ambiente
     - Direzione turismo
     - Direzione promozione turistica integrata
     - Direzione urbanistica e paesaggio
     - Direzione agro ambiente
     - U.P. Tutela produzioni agroalimentari
     - Direzione Competitività sistemi agroalimentari
     - Direzione Piani e Programmi del Settore Primario
     - Direzione Economia e Sviluppo montano
     - U.P. Foreste e Parchi
     - Direzione Protezione civile
     - Direzione Prevenzione
     - Direzione Cultura
     - U.P. Genio Civile di Verona
   - Provincia di Treviso
     - Servizio Ecologia
     - Servizio Urbanistica e Nuova Viabilità
   - Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV)
   - Genio Civile per le Opere Marittime – Trieste (coordinamento per il Triveneto)
   - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto (Venezia)
   - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Archeologici del Veneto (Padova)
   - Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona, Vicenza e Rovigo
   - Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione
   - Unione Veneta Bonifiche che raccoglie i seguenti consorzi: Consorzio di bonifica Veronese, Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta
   - UNCEM che raccoglie le seguenti Comunità: Comunità montana del Baldo, Comunità montana della Lessinia
   - Parco Regionale della Lessinia
   - Veneto Agricoltura (come Ente gestore di aree demaniali!)
   - Aziende ULSS nn. 20, 21 e 22
   - Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
   - Corpo forestale dello Stato - Coordinamento Regionale Veneto
   - Magistrato alle Acque
   - ENAC (come autorità per gli aeroporti)
   - ISPRA (in particolare l'ex-INFS)
   - Regione Lombardia
     - Direzione Ambiente
     - Direzione Agricoltura
   - Provincia autonoma di Trento
     - Dipartimento agricoltura e alimentazione
     - Dipartimento Risorse forestali e montane
     - Dipartimento urbanistica e ambiente
c. nel Rapporto Ambientale Preliminare era stata esposta l'analisi dello stato dell'ambiente. Gli obiettivi di sostenibilità ambientale connessi alle questioni ambientali rilevanti sono stati utilizzati per approntare le matrici di valutazione della coerenza rispetto agli obiettivi operativi connessi alle misure di attuazione del Piano.

d. dopo l'avvenuta adozione del Piano e della proposta del Rapporto Ambientale sono pervenute complessivamente n. 64 osservazioni di cui 42 hanno carattere ambientale e 17 non sono conferenti al Piano e non risulta che siano stati acquisiti i pareri delle Autorità Ambientali.

VISTA l'istruttoria elaborata dalla Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VIncA-NUVV, sulla scorta dei documenti trasmessi dall'Autorità Procedente con le note prot. n. 0082331 del 26.08.13, acquista al prot. regionale n. 362354 del 29/08/2013, n. 118332 del 4.12.13, acquisita al prot. reg. al n.531858 del 5.12.13, prot. n.0118395 del 04/12/2013, prot. n. 0118332 del 04/12/2013 acquisita al prot. regionale n. 544966 del 12/12/2013, prot. 0118424 del 04/12/2013 acquisita al prot regionale n. 544416 del 11/12/2013, prot. n. 0118424 del 04/12/2013, prot. 0020065 del 25/02/2014 acquisita al prot regionale n. 85501 del 27/02/2014 e prot. 0026349 del 11/03/2014 acquisita al prot regionale n. 137464 del 01/04/2014 dalla quale emerge che:

- Il Rapporto Ambientale esaminato contiene le informazioni di cui all'allegato VI del D.Lgs. 152/2006, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del Piano potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 13 del medesimo D.Lgs. 152/2006.
- Atteso che uno degli aspetti fondamentali del processo integrato di pianificazione e valutazione consiste nella definizione delle criticità del territorio oggetto di pianificazione, le stesse hanno rappresentano gli elementi che hanno meritano una particolare attenzione in fase di pianificazione.
- Il Rapporto Ambientale conferma i criteri assunti dal Piano faunistico-venatorio della Provincia di Verona, che è stato redatto in riferimento all'art. 10 della Legge 157/1992 disciplina i Piani Faunistico-Venatori (PFV). Ai sensi del suddetto articolo tutto il Territorio Agro-Silvo-Pastorale (TASP) nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata:
  - alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie per quanto attiene le specie carnivore;
  - al conseguimento della densità ottimale e alla conservazione, mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio, per quanto riguarda le altre specie.
- Il Piano, secondo quanto riportato dalla LR 50/1993, prevede:
  a) le oasi di protezione;
  b) le zone di ripopolamento e cattura;
  c) i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
  d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
  e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;
  f) i criteri e il procedimento per la determinazione del risarcimento, in favore dei conduttori di fondi rustici, per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, di acquacoltura e alle opere approntate sui fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);
  g) i criteri e il procedimento per la determinazione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli "habitat" naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);
  h) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi, tenuto conto anche di quelli autorizzati alla data di entrata in vigore della legge 157/1992 e l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti per la caccia agli ungulati;
  i) l'identificazione dei valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna;

j) programmi di miglioramento ambientale, volti a favorire la riproduzione naturale e la sosta di fauna selvatica, comprendenti eventuali progetti di valorizzazione del territorio presentati da singoli proprietari o conduttori di fondi, a norma del comma 4 dell'art. 23 della legge 157/1992; nonché iniziative di ripristino di biotopi distrutti e di creazione di biotopi con particolare riguardo ai territori di cui alle lettere a) e b);

k) programmi di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura da attuare con la collaborazione delle associazioni venatorie, di selvatici presenti in soprannumero in parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'INFS e sentite le strutture regionali delle organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'art. 8 della legge 157/1992.

- L'analisi delle diverse componenti ambientali, unitamente alla sua valutazione effettuata mediante l'individuazione di indicatori strutturati secondo il modello DPSIR, ed infine l'analisi del Quadro di Riferimento Programmatico hanno permesso di avere un quadro sufficientemente esaustivo dei fattori di criticità/vulnerabilità presenti sul territorio e degli elementi di pregio da tutelare; in base alle conoscenze acquisite in fase di analisi è stato inoltre possibile individuare la probabile evoluzione del territorio in relazione alle dinamiche in atto, in assenza di progetto di Piano. Ciò ha fornito una base di partenza su cui costruire e valutare le trasformazioni territoriali. L'ipotesi "Zero", il "non fare", ha assunto infatti il ruolo di "grandezza di confronto".
  In assenza dell'attuazione del nuovo Piano Faunistico-Venatorio verrebbe meno la regolamentazione e la programmazione, in maniera coerente con gli obiettivi di sostenibilità, dell'attività venatoria.
  Il Piano inoltre è strumento fondamentale per le attività di monitoraggio periodico di alcuni elementi faunistici, che, in assenza di Piano, non verrebbero monitorati al di fuori di aree che non ricadono sotto la supervisione di altri enti gestori (Parchi e Siti Natura 2000).
  Il confronto tra i diversi scenari (scenario "zero", scenario di piano e alternativa di piano) è stato condotto mediante la costruzione di due macroindicatori che riportano in modo esaustivo le valutazioni fatte per il territorio oggetto di piano. I macroindicatori sono individuati in riferimento a criteri di sostenibilità e fattori di impatto per ciascuna azione di piano (*Macroindicatore 1 – Criteri di sostenibilità ambientale con relativa Matrice di correlazione – Valutazione del grado di risposta delle alternative di piano* e *Macroindicatore 2 – Impatti determinati dalle alternative con relativa Matrice di correlazione – Valutazione del grado di risposta delle alternative di piano*).
- L'analisi effettuata ha permesso di verificare un buon livello di coerenza tra obiettivi di piano e pianificazione sovraordinata. In particolare, molteplici elementi di coerenza si rilevano per obiettivi di piano relativi alla salvaguardia ed alla valorizzazione della biodiversità e delle reti ecologiche ed alla corretta pianificazione del territorio rurale, ossia obiettivi trasversali a molti piani sovraordinati.
- Numerose azioni, per contro, appaiono pienamente coerenti con gli obiettivi di sostenibilità, risultando orientate alla valorizzazione delle specifiche vocazioni territoriali e ambientali, nonché alla qualificazione di vocazioni funzionali già in essere.
- Le valutazioni condotte hanno permesso di analizzare le azioni di Piano verificandone gli effetti in relazione allo stato delle componenti ambientali o agli elementi di rilevanza presenti nell'ambito indagato. Dall'analisi condotta, tenuto conto delle criticità così come già descritte, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale ed al fine di garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale che il PFV ha fatto propri, sono state individuate alcune azioni di mitigazione.
- Per monitorare gli effetti in fase di attuazione sono stati definiti 3 Macrobiettivi che sintetizzano, per categorie, gli obiettivi di piano.

VISTA la relazione istruttoria tecnica 119/2014 del 05.05.2014 svolta dal Servizio Pianificazione Ambientale della Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VIncA-NUVV in ordine al documento di Valutazione di Incidenza Ambientale relativo ai siti della Rete Natura 2000

da cui emerge che le valutazioni risultano non completamente conformi alla normativa vigente (DPR 357/97, artt. 5 e 6) e che le informazioni fornite per l'elaborato in esame non rispettano completamente le indicazioni riportate nell'Allegato A alla DGR 3173/2006 e che i giudizi espressi nello studio sulla significatività delle incidenze, seppur ragionevolmente condivisibili, derivano da metodi soggettivi di previsione che richiedono, in via precauzionale, l'inserimento di alcune prescrizioni.

RILEVATO che in rapporto alla programmazione e pianificazione esistente, la coerenza esterna è stata verificata con La nuova strategia europea in materia di sviluppo sostenibile è stata varata dal Consiglio dell'Unione Europea il 9 maggio 2006, con il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento ed i Piani di Area Quadrante Europa, Pianure e Valli Grandi Veronesi, Garda-Baldo e Palude del Brusà, con il Piano Ambientale della Lessinia nonchè con i Piani di livello Provinciale per quanto attinente con il piano faunistico-venatorio provinciale di Verona (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e con il Piano provinciale di Gestione dei Rifiuti Urbani).

VALUTATE le osservazioni pervenute, relative al Rapporto Ambientale e/o inerenti a questioni ambientali ed il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta, di seguito se ne riportano i contenuti sintetici, controdeduzione dell'Autorità Procedente ed il parere di questa Autorità Competente:

N°	Sintesi dell'osservazione	Controdeduzione	Parere del valutatore	Parere dell'Autorità Competente
2	La linea della Zona Alpi va fatta coincidere al confine comunale anche nella parte sud-est del Comprensorio alpino di Badia Calavena	Non conferente al PFVP. L'osservazione concerne la riperimetrazione del confine sud ovest della Zona Alpi del Comprensorio alpino di Badia Calavena sul confine comunale, considerando tra l'altro che i confini dei Comprensori alpini, in linea generale, corrispondono al territorio del comune amministrativo.	La controdeduzione espressa è coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale, nel rispetto della normativa che stabilisce le competenze pianificatorie del PFVP	Si prende atto del parere del valutatore.
3	Contrarietà in ordine all'istituzione (rinnovo) della zona di ripopolamento e cattura di Zevio est nella quale si trova la sua azienda.	Conferente ma non accoglibile. I lamentati danni da lepre possono infatti essere evitati, o almeno significativamente contenuti, a seguito dell'adozione di efficaci sistemi di prevenzione. La ZRC in questione (istituita anche nelle 2 precedenti pianificazioni) è stata individuata secondo i criteri stabiliti dal DPI.	La controdeduzione espressa conferma il metodo ed i criteri utilizzati nel PFVP adottato ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore.
4	Richiesta di esclusione dalla proposta oasi del Brusà della zona "Suspirogna" in quanto adibita a coltura intensiva	Conferente parzialmente accoglibile. La zona di cui viene chiesta l'esclusione dall'oasi interessa territori agricoli e comunque è esterna al sito SIC/ZPS Brusà-Vallette. Si ritiene di poter accogliere la proposta ad esclusione che per la parte e nord direttamente in rapporto con l'area umida. Le superifici scorporate dall'oasi, indicativamente nell'ordine di 70-80 ettari, verranno recuperate con l'ampliamento verso monte dell'oasi "Palude Pellegrina", anch'essa sito SIC/ZPS: in tal modo si verrà a creare una estesa zona vietata alla caccia costituita da due ZRC e dall'oasi della Pellegrina unite tra loro. La modifica in questione, per il fatto che interessa un sito della Rete Natura 2000, sarà sottoposta alla valutazione di incidenza ambientale.	La controdeduzione espressa è coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale andando a garantire la presenza di istituti di protezione sul territorio	Si prende atto del parere del valutatore.
7	Inserimento dell'attuale (PFV 2007-2012) oasi di protezione di Ponton sul fiume Adige tra le future aree protette.	Conferente accoglibile. L'oasi ha una superficie TASP di 70,57 ettari e si sviluppa lungo l'asta dell'Adige, che in quel tratto è anche sito SIC.	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV incrementando inoltre la salvaguardia del territorio e della fauna	Si prende atto del parere del valutatore.
9	Richiesta di mantenere l'attuale (PFVR 2007-2012) confine della linea della Zona Alpi per il Comprensorio alpino di Sant'Ambrogio di Valpolicella. Nella proposta di PFV è stato infatti previsto un innalzamento della linea della Zona Alpi.	Non conferente al PFVP	La controdeduzione espressa è coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale, nel rispetto della normativa che stabilisce le competenze pianificatorie del PFVP	Si prende atto del parere del valutatore.
10	Richiesta di mantenere l'attuale (PFVR 2007-2012) confine della linea della Zona Alpi per il Comprensorio alpino di Fumane. Nella proposta di PFV è stato infatti previsto un innalzamento della linea della Zona Alpi.	Non conferente al PFVP	La controdeduzione espressa è coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale, nel rispetto della normativa che stabilisce le competenze pianificatorie del PFVP	Si prende atto del parere del valutatore.
11	Richiesta annullamento individuazione siti con importanti flussi migratori. Eventuale previsione del solo divieto di caccia da appostamento fisso.	Conferente ma non accoglibile. L'individuazione dei siti interessati da importanti rotte di migrazione è compito specifico del PFVP secondo i criteri stabiliti dal DPI, che comunque aveva già individuato i siti storici della provincia di Verona. La previsione delle eventuali limitazioni alla caccia, assoluta o limitata alla sola selvaggina migratoria (appostamenti fissi), potrà avvenire solo a seguito del risultato dei monitoraggi che verranno successivamente effettuati.	La controdeduzione espressa conferma il metodo ed i criteri utilizzati nel PFVP adottato ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore.
12	Richiesta di mantenere l'attuale (PFVR 2007-2012) confine della linea della Zona Alpi per i Comprensori alpini di Caprino V.se e di Rivoli V.se.	Non conferente al PFVP	La controdeduzione espressa è coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale, nel rispetto della normativa che stabilisce le competenze pianificatorie del PFVP	Si prende atto del parere del valutatore.

13	Richiesta di previsione del divieto di istituzione di qualsiasi AA.TT.V. su tutta la provincia di VR e conseguente revoca anche di quelle attuali.	Non conferente al PFVP. Il PFVR fissa i criteri per l'istituzione e rinnovo delle aziende agro-turistiche venatorie ai quali la Provincia dovrà attenersi in fase di rilascio della concessione: fase comunque successiva all'approvazione del PFVR. I requisiti tra l'altro sono già contenuti nella normativa statale e regionale in materia di prelievo venatorio.	La controdeduzione espressa conferma il metodo ed i criteri utilizzati nel PFVP adottato ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore.
14	Richiesta di sospensione, per i prossimi anni 2014-2017, del rilascio in natura di lepri provenienti da allevamenti di qualsiasi tipo	Conferente ma non accoglibile in quanto il PFVP, pur non prevedendo il divieto assoluto di immissioni per il periodo di validità, individua specifiche limitazioni, tra cui in particolare il divieto di liberazione di lepri adulte dopo il 31 agosto ("pronta caccia").	La controdeduzione espressa conferma la scelta pianificatoria già effettuata nel rispetto degli obiettivi di sostenibilità ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore.
15	Richiesta di ampliamento sugli attuali confini (PFV 2007-2012) dell'oasi di protezione "La Musella". In subordine si chiede che il territorio escluso dall'oasi venga istituito quale ZRC.	Conferente accoglibile. L'ampiamento richiesto consiste in 279,62 ettari e interessa un'estesa area boscosa, andando ad interessare le superfici attualmente tutelate, ma che sono state escluse dall'oasi prevista nel nuovo PFVP.	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV incrementando inoltre la salvaguardia del territorio e della fauna	Si prende atto del parere del valutatore.
16	Proposta di istituzione di una nuova oasi di protezione sul Monte Pastello, da far coincidere con il sito SIC IT3210021 al fine di proteggere, tra l'altro, il succiacapre.	Conferente ma non accoglibile in quanto incoerente con le scelte pianificatorie adottate e inoltre comunque lo studio di incidenza ambientale ha già previsto le misure atte ad annullare ogni possibile incidenza su tutte specie di interesse comunitario.	La controdeduzione espressa conferma il metodo ed i criteri utilizzati nel PFVP adottato ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore.
17	Proposta di istituzione di una nuova oasi di protezione sul tutto il sito SIC IT3210014, denominata "Palude del Feniletto-Sguazzo del Vallese".	Conferente non accoglibile in quanto incoerente con le scelte pianificatorie adottate e inoltre, comunque, lo studio di incidenza ha già previsto idonee e specifiche misure per annullare ogni possibile incidenza sulle specie di interesse comunitario.	La controdeduzione espressa conferma il metodo ed i criteri utilizzati nel PFVP adottato ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore.
19	Richiesta di mantenimento sul territorio occupato dall'azienda del divieto di caccia (attualmente la zona è interessata dalla ZRC "Valli-Carpi" in ATC6).	Conferente non accoglibile in quanto in contrasto con la scelta di indirizzo e inoltre rappresenta interessi del singolo e non collettivi. L'attuale ZRC nella quale è collocata l'azienda, tra l'altro, è caratterizzata da una ridotta produttività, tale da rendere inopportuna una sua riproposizione nella nuova pianificazione.	La controdeduzione espressa conferma il metodo ed i criteri utilizzati nel PFVP adottato ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore.
20	Richiesta di trasposizione della proposta casi "Scardevara-Zerpa" (alveo fiume Adige) in considerazione delle scarse varietà specifiche, sia botaniche che faunistiche presenti, al fine, in particolare, di consentire il mantenimento dell'attuale zona di addestramento cani senza sparo gestita e utilizzata dai cacciatori locali.	Conferente parzialmente accoglibile. L'oasi in questione è stata istituita interamente sul SIC "Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine" e ha una superficie TASP di 106,45 ettari. L'attuale zona destinabile all'addestramento cani per la quale il Comune di Ronco all'Adige chiede lo scorporo dall'oasi possiede un'estensione di circa 10 ettari e comunque è caratterizzata da territorio adibito all'attività agricola e pertanto, ancorchè appartenente al SIC, non di rilevanza naturalistica. Si ritiene pertanto di poter accogliere la richiesta solo per tale limitata porzione precisando comunque che l'eventuale richiesta di istituzione a "campo cani" dovrà essere accompagnata dalla Valutazione di incidenza ambientale; il PFVP prevede tra l'altro il divieto di addestramento cani. Le superfici scorporate verranno recuperate attraverso l'ampliamento di altre oasi e ZRC provinciali. La modifica in questione, per il fatto che interessa un sito della Rete Natura 2000, sarà sottoposta alla V.Inc.A.	La controdeduzione espressa è coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale andando a garantire la presenza di istituti di protezione sul territorio	Si prende atto del parere del valutatore.
21	Conferma nella prossima pianificazione del cd. campo cani esistente (sito all'interno della proposta casi Scardevara-Zerpa, nella tipologia permanente senza sparo e senza immissioni di qualsiasi tipo di	Conferente ma non accoglibile. Si ritiene di confermare la scelta pianificatoria contenente nel capitolo 5.13 del PFVP, relativamente all'individuazione dei criteri per l'istuzione delle ZAC, rimandando una puntuale definizione cartografica solo dopo l'acquisizione dell'istanza da parte del soggetto interessato e del necessario coinvolgimento dell'ATC e del consenso del proprietario dei fondi.	La controdeduzione espressa conferma il metodo ed i criteri utilizzati nel PFVP adottato ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore.

	selvaggina.			
22	Conferma nella prossima pianificazione del cd. campo cani esistente, nella tipologia temporaneo con sparo e immissioni di selvaggina.	Conferente (parzialmente) ma non accoglibile in quanto comunque la tipologia "ZAC con sparo" è di pertinenza del PFVR. Si ritiene tuttavia di confermare la scelta pianificatoria contenente nel capitolo 5.13 del PFVP, relativamente all'individuazione dei criteri per l'istituzione delle ZAC, rimandando una puntuale definizione cartografica solo dopo l'acquisizione dell'istanza da parte del soggetto interessato, del necessario coinvolgimento del Comprensorio alpino e del consenso del proprietario dei fondi.	La controdeduzione espressa conferma il metodo ed i criteri utilizzati nel PFVP adottato ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore.
24	Richiesta di deroga del divieto di immissioni di selvaggina di allevamento oltre gli 800 m, anche per i cd. campi cani, come previsto per le AA.TT.V.	Non conferente al PFVP.	La controdeduzione espressa è coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale	Si prende atto del parere del valutatore.
27	Richiesta di modifica del paragrafo 5.21.2 a pag. 594 della proposta di PFVP "Individuazione delle specie oggetto di ripopolamento e delle modalità di immissione di fauna" prevedendo l'eliminazione del riferimento alla fascia di rispetto di 1000 m e la previsione per gli istituti a gestione privatistica di collina della verifica della vocazionalità alla fauna alpina in sede di rinnovo e al piano di gestione e assestamento.	Conferente ma non accoglibile in quanto in contrasto con le linee di indirizzo emanate dalla Regione Veneto nel PFVR e DPI che in particolare prevedono le specifiche prescrizioni in ordine alle immissioni di selvaggina incluse quelle effettuate dagli istituti venatori pubblicistici.	La controdeduzione espressa è coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale, nel rispetto degli obiettivi di sostenibilità	Si prende atto del parere del valutatore.
29	Richiesta di modifica del paragrafo 5.21.2 a pag. 594 della proposta di PFVP "Individuazione delle specie oggetto di ripopolamento e delle modalità di immissione di fauna" prevedendo l'eliminazione del riferimento alla fascia di rispetto di 1000 m e la previsione per gli istituti a gestione privatistica di collina della verifica della vocazionalità alla fauna alpina in sede di rinnovo e al piano di gestione e assestamento.	Conferente ma non accoglibile in quanto in contrasto con le linee di indirizzo emanate dalla Regione Veneto nel PFVR e DPI, che in particolare prevedono specifiche prescrizioni per le immissioni faunistiche, incluse quelle effettuate nelle aziende faunistico venatorie.	La controdeduzione espressa è coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale, nel rispetto degli obiettivi di sostenibilità	Si prende atto del parere del valutatore.
30	Richiesta di riduzione della ZRC "Ladisa" riportandola sui confini attuali e compensazione con l'istituzione di una nuova ZRC nei comuni di Povegliano e Villafranca lungo il confine ovest del tracciato del nuovo raccordo stradale denominato "Grezzanella".	Conferente ma non accoglibile in quanto in contrasto con le linee di indirizzo di pianificazione. La proposta ZRC "Ladisa-Grezzano" ha una superficie TASP di 125,46 ettari, includendo al suo interno anche una parte del sito SIC/ZPS "Paludi di Povegliano", che invece nella proposta di modifica verrebbe escluso da tale vincolo. L'elevata estensione della prevista ZRC "Ladisa-Grezzano" è inoltre garanzia di una maggiore tutela del territorio e di una più efficace azione di dispersione della fauna prodotta nelle zone circostante destinate alla gestione programmatica della caccia.	La controdeduzione espressa conferma la scelta pianificatoria già effettuata ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore.
31	Richiesta di ricondurre il confine della	Non conferente al PFVP	La controdeduzione espressa è coerente con i	Si prende atto del

	linea della zona Alpi per quanto riguarda il Baldo, a quello attualmente in vigore, ad eccezione del tratto lacustre antistante San Vigilio e del tratto fra i comuni di Garda e Costermano.		contenuti valutativi del Rapporto Ambientale, nel rispetto della normativa che stabilisce le competenze pianificatorie del PFVP	parere del valutatore.
33	Inserimento della marmotta tra le specie cacciabili.	Non conferente al PFVP	La controdeduzione espressa è coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale	Si prende atto del parere del valutatore.
34	Introdurre al paragrafo 5.19 (pag. 580) della proposta di PFVP, specifici criteri per l'indennizzabilità del recupero del pascolo in quota, prevedendo l'erogazione dei contributi agli imprenditori agricoli singoli e associati che effettuino il miglioramento dei pascoli in quota.	Conferente accoglibile. Il recupero dei pascoli in quota, da effettuarsi sulla base di criteri tecnici successivamente fissati dalla Provincia, costituisce indubbiamente un intervento di miglioramento ambientali utile per la fauna selvatica, da tenere in considerazione ai fini dell'erogazione di possibili ed eventuali contributi.	La controdeduzione espressa è coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale, nel rispetto degli obiettivi di sostenibilità	Si prende atto del parere del valutatore.
35	Eliminare il valichi alpini denominati Bocca di Navene e Lumini.	Conferente ma non accoglibile in quanto il PFVP non individua alcun valico.	La controdeduzione espressa è coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale	Si prende atto del parere del valutatore.
41	Contrarietà all'ampliamento dell'oasi del Basso Garda	Conferente e parzialmente accoglibile con proposta di riduzione dell'oasi lungo il confine meridionale con spostamento di 500 m dalla linea di sponda in relazione alla forte antropizzazione del territorio e contestuale incremento di area protetta con ampliamento dell'oasi del Frassino e di eventuali altri siti vietati alla caccia (oasi o ZRC). La modifica in questione, per il fatto che interessa un sito della Rete Natura 2000, sarà sottoposta alla valutazione di incidenza ambientale.	La controdeduzione espressa è coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale andando a garantire la presenza di istituti di protezione sul territorio	Si prende atto del parere del valutatore.
42	Richiesta di trasposizione della proposta oasi "Scardevara-Zerpa" (alveo fiume Adige) in considerazione delle scarse varietà specifiche, sia botaniche che faunistiche presenti, al fine, in particolare, di consentire il mantenimento dell'attuale zona di addestramento cani senza sparo gestita e utilizzata dai cacciatori locali.	Conferente parzialmente accoglibile. L'oasi in questione è stata istituita interamente sul SIC "Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine" e ha una superficie TASP di 106,45 ettari. L'attuale zona destinabile all'addestramento cani per la quale il Comune di Ronco all'Adige chiede lo scorporo dall'oasi possiede un'estensione di circa 10 ettari e comunque è caratterizzata da territorio adibito all'attività agricola e pertanto, ancorchè appartenente al SIC, non di rilevanza naturalistica. Si ritiene pertanto di poter accogliere la richiesta solo per tale limitata porzione precisando comunque che l'eventuale richiesta di istituzione a "campo cani" dovrà essere accompagnata dalla Valutazione di incidenza ambientale. Le superfici scorporate verranno recuperate attraverso l'ampliamento di altre oasi e ZRC provinciali. La modifica in questione, per il fatto che interessa un sito della Rete Natura 2000, sarà sottoposta alla V.Inc.A.	La controdeduzione espressa è coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale andando a garantire la presenza di istituti di protezione sul territorio	Si prende atto del parere del valutatore.
43	Conferma nella prossima pianificazione del cd. campo cani esistente (sito all'interno della proposta oasi Scardevara-Zerpa, nella tipologia permanente senza sparo e senza immissioni di qualsiasi tipo di selvaggina.	Conferente ma non accoglibile. Si ritiene di confermare la scelta pianificatoria contenente nel capitolo 5.13 del PFVP, relativamente all'individuazione dei criteri per l'istuzione delle ZAC, rimandando una puntuale definizione cartografica solo dopo l'acquisizione dell'istanza da parte del soggetto interessato e del necessario coinvolgimento dell'ATC e del consenso del proprietario dei fondi.	La controdeduzione espressa conferma la scelta pianificatoria già effettuata ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore.
44	Richiesta di istituzione di oasi di protezione in 4 aree, di cui 2 incluse nel sito SIC dell'Adige, e precisamente: in destra Adige da Legnago a	Conferente parzialmente accoglibile limitatamente alle proposte n. 3 (Naviglio Bussè loc. Rosta nei pressi dell'aeroporto di Vangadizza) e n. 4 (Bosco del Tartaro a valle della s.p. Legnago-Castelmassa). In particolare, per quanto riguarda l'oasi del Bosco del Tartaro si tratterrebbe dell'ampliamento dell'oasi già individuata nel PFVP caratterizzata da un TASP di 78,67 ettari.. L'oasi sul Bussè sarebbe invece di nuova istituzione, ancorchè di dimensioni limitate.	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV incrementando inoltre la salvaguardia del territorio e della fauna	Si prende atto del parere del valutatore.

	Castagnaro e in sx Adige da Legnago a Terrazzo; la terza casi nella zona "La Rosta" sul naviglio Bussè e un'altra al Bosco del Tartaro a valle della sp 9 Legnago-Castelmassa.			
45	Contrarietà all'ampliamento dell'casi Basso Garda rispetto agli attuali (PFVR 2007-2012) confini. In alternativa all'attuale proposta di ampliamento contenuta nel PFVP si chiede eventualmente di prevedere l'istituzione di un'casi tra quella del Frassino e quella attuale del Basso Garda	Conferente e parzialmente accoglibile con proposta di riduzione dell'casi lungo il confine meridionale con spostamento di 500 m dalla linea di sponda in relazione alla forte antropizzazione del territorio e contestuale incremento di area protetta con ampliamento dell'casi del Frassino e di eventuali altri siti vietati alla caccia (casi o ZRC). La modifica in questione, per il fatto che interessa un sito della Rete Natura 2000, sarà sottoposta alla valutazione di incidenza ambientale.	La controdeduzione espressa è coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale andando a garantire la presenza di istituti di protezione sul territorio	Si prende atto del parere del valutatore.
46	Proposta di istituzione di una nuova casi di protezione sul Monte Pastello, da far coincidere con il sito SIC IT3210021	Conferente ma non accoglibile in quanto incoerente con le scelte pianificatorie adottate e inoltre, comunque, lo studio di incidenza ambientale ha già previste le misure atte ad annullare ogni possibile incidenza su tutte specie di interesse comunitario.	La controdeduzione espressa conferma il metodo ed i criteri utilizzati nel PFVP adottato e ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore.
47	Contrarietà alla riduzione dell'casi "La Musella" e richiesta di mantenimento dei confini attuali (PFV 2007-2012).	Conferente accoglibile. L'ampiamento richiesto consiste in 279,62 ettari e interessa un'estesa area boscosa, andando ad interessare le superfici attualmente tutelate, ma che sono state escluse dall'casi prevista nel nuovo PFVP.	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV incrementando inoltre la salvaguardia del territorio e della fauna	Si prende atto del parere del valutatore.
48	Richiesta di sospensione, per i prossimi anni 2014-2017, del rilascio in natura di lepri provenienti da allevamenti; con la stessa nota si propone di aumentare i fondi in bilancio per rifondere gli agricoltori dai danni da fauna selvatica.	Conferente ma non accoglibile in quanto il PFVP, pur non prevedendo il divieto assoluto di immissioni per il periodo di validità, individua specifiche limitazioni, tra cui in particolre il divieto di liberazione di lepri adulte dopo il 31 agosto ("pronta caccia").	La controdeduzione espressa conferma la scelta pianificatoria già effettuata nel rispetto degli obiettivi di sostenibilità ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore.
49	Richiesta di previsione del divieto di istituzione di qualsiasi AA.TT.V. su tutta la provincia di VR e conseguente revoca anche di quelle attuali.	Non conferente al PFVP. Il PFVR fissa i criteri per l'istituzione e rinnovo delle aziende agro-turistiche venatorie ai quali la Provincia dovrà attenersi in fase di rilascio della concessione: fase comunque successiva all'approvazione del PFVR. I requisiti tra l'altro sono già contenuti nella normativa statale e regionale in materia di prelievo venatorio.	La controdeduzione espressa conferma la scelta pianificatoria già effettuata ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore.
50	Tutto il biotopo Palude del Feniletto va interamente costituito in casi con una fascia di rispetto esterna che si estenda per almeno 250 m dai suoi confini naturali	Conferente ma non accoglibile in quanto lo studio di incidenza ha già previsto idonee e specifiche misure per annullare ogni possibile incidenza sulle specie di interesse comunitario.	La controdeduzione espressa conferma il metodo ed i criteri utilizzati nel PFVP adottato e ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore.
51	Il biotopo denominato Sguazzo del Vallese va ulteriormente protetto con l'ampiamento dell'casi sui lati occidentale e settentrionale, dotandolo	Conferente ma non accoglibile in quanto incoerente con le scelte pianificatorie adottate e inoltre, comunque, lo studio di incidenza ha già previsto idonee e specifiche misure per annullare ogni possibile incidenza sulle specie di interesse comunitario.	La controdeduzione espressa conferma il metodo ed i criteri utilizzati nel PFVP adottato e ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore.

	di una fascia di rispetto esterna di almeno 250 m di larghezza.			
52	Si critica la scelta di modificare il perimetro della Zona faunistica delle Alpi	Non conferente al PFVP	La controdeduzione espressa è coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale, nel rispetto della normativa che stabilisce le competenze pianificatorie del PFVP	Si prende atto del parere del valutatore.
56	Le attività venatorie nelle AA.TT.VV o nelle ZAC, prolungate oltre la normale chiusura venatoria poco si concilia con attività turistico-ricreative delle montagna ed inoltre possono entrare in conflitto con i progetti attuati dai Comprensori alpini (es. progetto stama).	Conferente al PFVP solo per quanto riguarda le ZAC senza sparo: non accoglibile. Sia la Regione, per quanto attiene le le AATTVV e le ZAC con sparo, sia la Provincia per quanto riguarda le ZAC senza abbattimento fauna, hanno regolamentato in modo puntuale tali attività prevedendo una serie di limitazioni, come il divieto di immissioni oltre gli 800 m, l'obbligo del parere del Comprensorio, le limitazioni specifiche per le zone SIC/ZPS.	La controdeduzione espressa conferma la scelta pianificatoria già effettuata ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore.
59	Prevedere la possibilità di istituire aree di rispetto da parte anche dei Comprensori alpini.	Non conferente al PFVP. Tale possibilità è stata comunque contemplata nel Piano faunistico venatorio regionale.	La controdeduzione espressa è coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale	Si prende atto del parere del valutatore.
62	Riduzione dell'oasi "Val Galina-Borago" con mantenimento degli attuali confini (PFVP 2007-2012) per quanto riguarda il territorio dell'ATC1: la nuova proposta di PFVP ha previsto l'ampliamento dell'oasi sull'intero sito SIC.	Conferente accoglibile. Tale territorio, pur essendo classificato quale SIC, è attualmente interessato alla caccia con particolare riferimento al daino e al cinghiale. Per quanto riguarda il daino vi è localmente una popolazione interessata dal prelievo venatorio con finalità di rimozione dei nuclei costituiti, come suggerito dall'ISPRA, mentre invece non è stato autorizzato dall'Istituto il piano di eradicazione richiesto dalla Provincia. La previsione dell'istituzione dell'oasi anche in tale zona potrebbe portare ad un incremento del daino e alla sua dispersione nelle zone limitrofe. Per tali ragioni si ritiene di poter accogliere la richiesta, stabilendo che le superfici escluse dall'oasi (566.62 ha) vengano comunque interamente recuperate all'interno del territorio dell'ATC 1, ma soprattutto dell'ATC 2, sia attraverso l'istituzione/ampliamento di nuove oasi (oasi del Ponton, ampliamento oasi Musella e della stessa oasi Val Galina-Borago verso est), sia l'eventuale ampliamento di ZRC. La modifica in questione, per il fatto che interessa un sito della Rete Natura 2000, sarà sottoposta alla V.Inc.A.	La controdeduzione espressa è coerente con gli obiettivi di sostenibilità e con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale, andando a garantire la presenza di istituti di protezione sul territorio	Si prende atto del parere del valutatore.
63	Riduzione dell'oasi "Val Galina-Borago" con mantenimento degli attuali confini (PFVP 2007-2012) per quanto riguarda il territorio dell'ATC2: la nuova proposta di PFVP ha previsto l'ampliamento dell'oasi a nord sull'intero sito SIC.	Conferente accoglibile. Valgono le stesse considerazione della sopraccitata osservazione dell'ATC n. 1 prot.n. 109340 del 11/11/2013.	La controdeduzione espressa è coerente con gli obiettivi di sostenibilità e con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale, andando a garantire la presenza di istituti di protezione sul territorio	Si prende atto del parere del valutatore.
64	Riduzione dell'oasi "Cave Moneta e Bionde" al perimetro delle cave Moneta.	Conferente ma non accoglibile. L'oasi "Cave Moneta e Bionde" è costituita da due zone umide in stretto rapporto tra loro, avente TASP complessiva pari a 99,58 ettari. L'ATC 4 chiede il ridimensionamento dell'oasi a poco meno di 19 ettari complessivi di TASP sullo stesso perimetro delle sole cave Moneta, prevedendo tra l'altro di recuperare tali superfici protette in altre oasi della Provincia, tra cui in particolare quella del Basso Lago. Tra l'altro la cava Bionde, pur essendo separata dalla cava Moneta, è funzionale alla stessa. Da rilevare inoltre che proprio sulla cava Moneta vi è un progetto comunale di valorizzazione del sito dal punto di vista naturalistico e della sua fruizione.	La controdeduzione espressa è coerente con gli obiettivi di sostenibilità e con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale, confermando le scelte pianificatorie già effettuate	Si prende atto del parere del valutatore.

RITENUTO che dalle analisi e valutazioni effettuate, nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all'allegato VI - Parte Seconda – del D.Lgs. 152/2006, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del Piano potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 12 del medesimo Decreto.

TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS ESPRIME
esprime, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 152/2006
PARERE POSITIVO

sulla proposta di Rapporto Ambientale del Piano faunistico-venatorio della Provincia di Verona a condizione che siano ottemperate le seguenti

PRESCRIZIONI

1. **prima dell'approvazione del Piano:**
   1.1. il Piano dovrà assumere tutte le prescrizioni e/o raccomandazioni espresse dalle Autorità Ambientali consultate.
   1.2. Al fine di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e, quindi, adottare le opportune misure correttive, il Piano deve assumere il Piano di Monitoraggio con tutti gli indicatori individuati in sede istruttoria nonché con i seguenti criteri applicativi:
      - Il popolamento degli indicatori di monitoraggio dovrà essere effettuato a cura della Provincia, che potrà avvalersi delle risorse informative messe a disposizione dal Sistema Informativo Territoriale della Regione Veneto.
      - Nella fase di attuazione del Piano faunistico-venatorio provinciale tuttavia si potranno ridefinire il numero e la tipologia degli indicatori ora individuati per il monitoraggio.".
      - L'amministrazione provinciale, d'intesa con la Regione, attiva il processo di verifica del monitoraggio delle varie azioni ed in considerazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e socio-economica, provvede a redigere annualmente specifico rapporto al fine di verificare come le azioni operino nei confronti del Piano.
   1.3. Nel Piano va inserita la seguente norma:
      Tutela del Paesaggio
      Per gli interventi di carattere edilizio e paesaggistico necessari per la realizzazione di strutture utilizzate quali appostamenti per l'attività di caccia si devono seguire gli indirizzi applicativi di cui all'Allegato A alla DGR n. 1987 del 28.10.2013, come modificato con DGR n. 2584 del 20.12.2013.
   1.4. Il piano dovrà essere integrato, in corrispondenza delle relative azioni, con tutte le misure di le misure di mitigazione/compensazione individuate nel punto 8.2 del Rapporto Ambientale, così come integrate e modificate in relazione al presente parere.
   1.5. Le azioni del Piano dovranno essere modificate/integrate in relazione all'accoglimento delle osservazioni sopra riportate.
   1.6. Per quanto riguarda i siti della rete Natura 2000, relativamente alla Valutazione di Incidenza, il Piano deve assumere le seguenti direttive/prescrizioni:
      1. i divieti, così come di seguito formulati, di cui all'art. 5, lettere dalla a) alla j), del citato DM del MATTM n. 184 del 17 ottobre 2007, sono cogenti per tutte le Zone di Protezione Speciale presenti nel territorio provinciale, quali misure di salvaguardia fino all'adozione dei piani di gestione di tali aree:
         - esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate, prefissate dal calendario venatorio, alla settimana, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati;
         - effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
         - esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 2009/147/CE;
         - utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;

- attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è comunque vietato nelle aree di presenza del lanario (*Falco biarmicus*);
- effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
- abbattimento di esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (*Lagopus muta*), combattente (*Philomacus pugnax*), moretta (*Aythya fuligula*);
- svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e), della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, entro la data di emanazione dell'atto di cui all'art. 3, comma 1 del DM n. 184 del 17 ottobre 2007;
- costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliamento di quelle esistenti;
- distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;

2. il divieto di cui all'art. 5, lettera d), del citato DM del MATTM n. 184 del 17 ottobre 2007, va applicato ai seguenti habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE e ss.mm.ii. che caratterizzano le zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, così come individuati dalle cartografie approvate con Deliberazione delle Giunta Regionale:
   - 1110 - Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina;
   - 1130 - Estuari;
   - 1140 - Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea;
   - 1150* - Lagune costiere;
   - 1210 - Vegetazione annua delle linee di deposito marine;
   - 1310 - Vegetazione annua pioniera a *Salicornia* e altre specie delle zone fangose e sabbiose;
   - 1320 - Prati di *Spartina* (*Spartinion maritimae*);
   - 1340* - Pascoli inondati continentali;
   - 1410 - Pascoli inondati mediterranei (*Juncetalia maritimi*);
   - 1420 - Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (*Sarcocornietea fruticosi*);
   - 3130 - Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei *Littorelletea uniflorae* e/o degli *Isoëto-Nanojuncetea*;
   - 3140 - Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di *Chara* spp.;
   - 3150 - Laghi eutrofici naturali con vegetazione del *Magnopotamion* o *Hydrocharition*;
   - 3160 - Laghi e stagni distrofici naturali;
   - 3220 - Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea;
   - 3230 - Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Myricaria germanica*;
   - 3240 - Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix eleagnos*;
   - 3260 - Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculion fluitantis* e *Callitricho-Batrachion*;
   - 3270 - Fiumi con argini melmosi con vegetazione del *Chenopodion rubri* p.p e *Bidention* p.p.;
   - 6410 - Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (*Molinion caeruleae*);
   - 6420 - Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del *Molinio-Holoschoenion*;
   - 6430 - Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile;
   - 7110* - Torbiere alte attive;
   - 7140 - Torbiere di transizione e instabili;
   - 7150 - Depressioni su substrati torbosi del *Rhynchosporion*;
   - 7210* - Paludi calcaree con *Cladium mariscus* e specie del *Caricion davallianae*;
   - 7220* - Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi (*Cratoneurion*);
   - 7230 - Torbiere basse alcaline;

- 7240* - Formazioni pioniere alpine del *Caricion bicoloris-atrofuscae*;
- 9160 - Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del *Carpinion betuli*;
- 91D0* - Torbiere boscate;
- 91E0* - Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae*);
- 91F0 - Foreste miste riparie di grandi fiumi a *Quercus robur, Ulmus laevis* e *Ulmus minor, Fraxinus excelsior* o *Fraxinus angustifolia* (*Ulmenion minoris*);
- 92A0 - Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*;

3. provvedere ad attuare con il Piano Faunistico Venatorio le disposizioni di cui alla DGR 233/2013 e quelle di cui all'appendice A dello studio per la valutazione di incidenza del Piano Faunistico Venatorio regionale trasmesso con nota prot. reg. n. 174271 del 18/04/2014, per quanto di competenza provinciale;
4. prevedere il rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del DPR 357/97 e ss.mm.ii. per ogni variazione che al Piano in argomento debba rendersi necessaria e per quanto non espressamente valutato con lo studio per la valutazione di incidenza, fatto salvo quanto previsto dalle presenti prescrizioni;
5. non interessare habitat o specie di interesse comunitario di cui alle direttive 92/43/CEE e ss.mm.ii. e 2009/147/CE e ss.mm.ii. nei casi in cui, in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, si dovessero riscontrare incidenze significative negative a seguito della valutazione di incidenza per gli interventi conseguenti al rispetto del punto precedente;
6. provvedere, sulla base e in relazione agli effettivi risultati del monitoraggio per le specie realmente presenti nelle diverse aree provinciali e rispetto a loro grado di conservazione, ad attuare le indicazioni derivanti dalla DGR 1728/2012 di seguito riportate quali misure di salvaguardia fino all'adozione dei piani di gestione dei siti della rete Natura 2000, mediante:
   1. appositi monitoraggi nei diversi periodi di presenza per le specie: *Anas penelope, Anas strepera, Anas querquedula, Aythya ferina, Lagopus muta, Tetrao tetrix, Alectoris graeca saxatilis, Perdix perdix, Rallus aquaticus, Gallinula chloropus, Vanellus vanellus, Lymnocryptes minimus, Gallinago gallinago, Scolopax rusticola, Columba palumbus, Streptopelia turtur, Alauda arvensis, Anthus trivialis, Anthus pratensis, Turdus merula, Turdus pilaris, Turdus philomelos, Turdus iliacus, Garrulus glandarius, Pica pica, Corvus corone, Corvus cornix, Sturnus vulgaris, Passer domesticus italiae, Passer montanus, Fringilla coelebs, Fringilla montifringilla, Coccothraustes coccothraustes, Lepus europaeus, Lepus timidus, Vulpes volpe, Sus scrofa, Capreolus capreolus, Phalacrocorax carbo sinesi, Phalacrocorax pygmeus, Botaurus stellaris, Ixobrychus minutus, Accipiter gentilis, Falco peregrinus, Bonasa bonasia, Tetrao urogallus, Porzana porzana, Porzana parva, Crex crex, Charadrius alexandrinus, Pluvialis apricaria, Limosa limosa, Sterna hirundo, Canis aureus, Mustela putorius, Martes martes, Felis silvestris, Tamias sibiricus, Sylvilagus floridanus, Neovison vison*;
   2. appositi monitoraggi sul prelievo venatorio per le specie: *Anas penelope, Aythya ferina, Lymnocryptes minimus, Gallinago gallinago, Scolopax rusticola, Streptopelia turtur, Alauda arvensis, Turdus merula, Turdus pilaris, Turdus philomelos, Turdus iliacus, Lepus europaeus*;
   3. appositi monitoraggi sulle specie che subiscono fattori di pressione dovuti all'attività venatoria: *Anas strepera, Anas crecca, Anas platyrhynchos, Anas acuta, Aythya fuligula, Gallinula chloropus, Streptopelia turtur, Alauda arvensis, Anthus trivialis, Anthus pratensis, Turdus philomelos, Corvus corone, Lepus europaeus, Lepus timidus, Phalacrocorax pygmeus, Anser fabalis, Anser albifrons, Bucephala clangula, Aythya nyroca, Charadrius alexandrinus, Gallinago media, Limosa limosa, Numenius arquata, Caprimulgus europaeus*;
   4. misure gestionali, tra le quali la sospensione del prelievo in alcune annate, per favorire la presenza della specie *Anas strepera*;
   5. la verifica della sospensione dall'elenco delle specie cacciabili per le specie *Anas clypeata, Aythya fuligula, Lagopus muta*;
   6. un corretto periodo di attività venatoria da applicare alla specie *Anas platyrhynchos*, compreso tra il 10 ottobre e il 31 dicembre;

7. una corretta predisposizione del calendario venatorio per la specie *Aythya fuligula* affinché risulti compatibile con la sua fenologia (la migrazione pre-nuziale inizia nella seconda decade di gennaio e la migrazione post-riproduttiva inizia dalla prima decade di novembre);
8. per la specie *Lagopus muta*:
   - il prelievo venatorio con assegnazione del capo;
   - un periodo venatorio dal 15 ottobre e al 1 (massimo 15) novembre;
   - un numero di giornate consentite per l'esercizio venatorio limitato (3-6 giornate);
   - non più di tre giornate per ogni socio assegnatario per realizzare il proprio prelievo e se al loro completamento il capo assegnato non sia stato abbattuto, senza assegnare ad altri il capo;
   - la chiusura della stagione se, a completamento delle giornate di prelievo venatorio della specie, il numero di capi abbattuti non è raggiunto;
   - la sospensione del prelievo nel caso in cui si rilevi una diminuzione del numero di maschi censiti nel triennio (stagione venatoria vigente e biennio precedente;
   - il divieto di prelievo per le popolazioni isolate e con consistenza inferiore ai 20 maschi in primavera;
   - la pianificazione venatoria a scala di comprensorio, individuando insiemi di riserve omogenei dal punto di vista ambientale e con dimensioni tali da consentire censimenti significativi al loro interno;
   - aree di censimento nel loro insieme pari ad almeno il 10% del territorio vocato alla specie;
9. per la specie *Tetrao tetrix*:
   - il prelievo venatorio con assegnazione del capo, anche nel caso di piani di abbattimento superiori a 5 capi;
   - un periodo venatorio dal 15 ottobre e al 15 novembre;
   - un numero di giornate consentite per l'esercizio venatorio limitato;
   - non più di tre giornate per ogni socio assegnatario per realizzare il proprio prelievo e se al loro completamento il capo assegnato non sia stato abbattuto, senza assegnare ad altri il capo;
   - la chiusura della stagione se, a completamento delle giornate di prelievo venatorio della specie, il numero di capi abbattuti non è raggiunto;
   - un prelievo ammissibile solo con indice riproduttivo (IR) maggiore di 1,35 in tutto il territorio venatorio e non consentito con densità primaverili inferiori ad 1 maschio/100 ha vocati e nel caso di popolazioni isolate con consistenza estiva inferiore ai 200 individui;
   - la sospensione del prelievo nel caso in cui si rilevi un trend negativo nel triennio (stagione venatoria vigente e biennio precedente); la diminuzione del prelievo nel caso di IR di classe inferiore nell'anno precedente;
   - la pianificazione venatoria a scala di comprensorio, individuando insiemi di riserve omogenei dal punto di vista ambientale e con dimensioni tali da consentire censimenti significativi al loro interno;
   - aree di censimento nel loro insieme pari ad almeno il 10% del territorio vocato alla specie;
   - censimenti primaverili su aree campione non inferiori a 400 ha e per una superficie censita pari ad almeno 1000 ha e il calcolo dei parametri del successo riproduttivo su un campione minimo di 20-30 femmine;
   - l'individuazione su GIS delle aree di censimento, sia estivo che primaverile, che devono costanti negli anni;
   - l'ndividuazione di aree precluse alla caccia della specie *Scolopax rusticola* nelle aree di presenza della specie;
   - il divieto di caccia alla specie *Scolopax rusticola* al di sopra dei 1200 m, nelle aree prealpine in cui la presenza è limitata a superfici ridotte e frammentate;
10. per la specie *Alectoris graeca saxatilis*:
    - il prelievo venatorio con assegnazione del capo;
    - un periodo venatorio dal 15 ottobre e al 1 (massimo 15) novembre;
    - un numero di giornate consentite per l'esercizio venatorio limitato (3-6 giornate);
    - non più di tre giornate per ogni socio assegnatario per realizzare il proprio prelievo e se al

loro completamento il capo assegnato non sia stato abbattuto, senza assegnare ad altri il capo;
- la chiusura della stagione se, a completamento delle giornate di prelievo venatorio della specie, il numero di capi abbattuti non è raggiunto;
- la pianificazione venatoria a scala di comprensorio, individuando insiemi di riserve omogenei dal punto di vista ambientale e con dimensioni tali da consentire censimenti significativi al loro interno;
- aree di censimento nel loro insieme pari ad almeno il 10% del territorio vocato alla specie;
- censimenti primaverili su aree campione non inferiori a 400 ha e per una superficie censita pari ad almeno 1000 ha;
- l'individuazione su GIS delle aree di censimento, sia estivo che primaverile, che devono costanti negli anni;
- il coordinamento dei censimenti e dei piani di prelievo in caso di gruppi montuosi condivisi tra più province;
- la possibilità che il prelievo sia in relazione ad un valore minimo di densità primaverile (ad es. la densità soglia di 2 maschi/100 ha in primavera), al di sotto della quale esso non è ammissibile;
- il divieto del prelievo su popolazioni isolate, ossia distanti più di 10 Km da altre popolazioni sorgente;
- la sospensione del prelievo nel caso in cui si rilevi una diminuzione del numero di maschi censiti nel triennio (stagione venatoria vigente e biennio precedente);
- il divieto di prelievo per le popolazioni con consistenza inferiore ai 20 maschi in primavera;
- il divieto di immissione, anche nelle forme così dette "pronta caccia", delle specie *Alectoris chukar*, *Alectoris rufa*, i loro ibridi e i soggetti di allevamento di *Alectoris graeca*;

11. per la specie *Perdix perdix*:
    - la valutazione di ogni attività di ripopolamento anche in funzione delle capacità portanti offerte dall'ambiente;
    - un prelievo venatorio esclusivamente qualora si raggiungano densità maggiori a 20 starne/100 ha e, al sotto questa soglia, il divieto di prelievo e l'attività di recupero della popolazione;
12. per la specie *Coturnix coturnix*:
    - il divieto dell'introduzione di individui provenienti da allevamenti e il divieto della liberazione della quaglia del Giappone;
    - il controllo di tutte le gare di cani dove è prevista la precedente liberazione di quaglie, così come ogni attività svolta nell'ambito dei quagliodromi;
13. per la specie *Lymnocryptes minimus*:
    - la sospensione della caccia qualora le condizioni meteo-climatiche invernali lo richiedano, non solo sui terreni effettivamente interessati da neve e gelo ma anche in una fascia cuscinetto attigua, con estensione del provvedimento ad almeno cinque giornate successive al ripristino di condizioni termiche normali e l'utilizzo come parametro di riferimento una soglia definita di temperatura invece che la presenza di neve e/o ghiaccio;
    - la previsione di percorsi didattico-formativi supplementari per i cacciatori per il riconoscimento specifico dei caradriformi in seno agli esami per il conseguimento dell'abilitazione alla caccia;
14. per la specie *Scolopax rusticola*:
    - il posticipo del calendario venatorio al 15 ottobre e il suo termine al 30 novembre nella Zona Alpi, al di sopra dei 1200 m di quota nell'area esalpica e mesalpica (1000 nelle aree prealpine pedemontane) e al di sopra dei 1400 m nel distretto endalpico;
    - l'individuazione delle aree precluse alla caccia all'interno delle aree di presenza delle specie *Tetrao tetrix, Tetrao urogallus, Bonasa bonasia*;
    - il divieto del prelievo venatorio nelle aree prealpine in cui la presenza della specie *Tetrao tetrix* è limitata a superfici ridotte e frammentate, al di sopra dei 1200 m;
    - la chiusura del prelievo venatorio alla fine di dicembre e la sospensione del prelievo in casi di eventi climatici particolarmente sfavorevoli;

15. per la specie *Streptopelia turtur*:
    - l'individuazione di una corretta pianificazione del calendario venatorio, di limiti di carniere e l'identificazione di ambiti che possono rappresentare siti di sosta importanti per i contingenti impegnati nelle fasi migratorie;
16. per la specie *Pica pica*:
    - il divieto di metodi di controllo diversi dall'uso della trappola Larsen e dall'abbattimento selettivo;
17. per la specie *Passer domesticus italiae*:
    - l'attuazione delle attività di gestione e contenimento dei danni esclusivamente su piccole superfici e in particolare sulle coltivazioni orticole non estensive, mediante applicazioni di reti protettive;
18. per la specie *Passer montanus*:
    - il divieto di ogni tipo di prelievo o di attività di gestione che possa interferire con il suo status riducendone la densità;
19. per la specie *Oryctolagus cuniculus*:
    - il rigoroso divieto l'immissione di nuovi esemplari e l'eradicazione dagli ambiti che presentano habitat di interesse comunitario;
20. per la specie *Lepus europaeus*:
    - il divieto di prelievo negli ambiti dove la specie è cacciabile quando la densità raggiunge un prelievo pari al 35-40% della popolazione autunnale;
    - il divieto del prelievo venatorio al di sopra dei 1500 m;
21. per la specie *Lepus timidus*:
    - il posticipo al 1 ottobre dell'apertura della caccia alla specie *Lepus europaeus* nella Zona Alpi;
    - un prelievo ammesso solo ove la popolazione sia stabile o in aumento, valutando la stabilità singolarmente per ogni popolazione isolata;
    - il divieto di prelievo venatorio in popolazioni isolate in aree che non presentino almeno 3.000 ettari ad idoneità media e alta contigui;
22. per la specie *Sus scrofa*:
    - la definizione a livello regionale delle modalità gestionali, prevedendo: 1. monitoraggi atti a definire stime e densità delle popolazioni di cinghiale; 2. raccolta di dati utili per definire demografia, biometria, genetica, aspetti sanitari; 3. contenimento dei danni con sistemi di dissuasione; 4. controllo delle popolazioni problematiche soprattutto attraverso l'utilizzo di chiusini; 5. regolamentazione dell'attività venatoria;
23. per la specie *Dama dama*:
    - il rigoroso divieto l'immissione di nuovi esemplari;
    - l'individuazione di linee di gestione che portino ad un contenimento della specie e, laddove possibile, ad una sua completa eradicazione, almeno dagli ambiti che presentano habitat di interesse comunitario;
24. per la specie *Capreolus capreolus*:
    - la raccolta in maniera omogenea dei dati biometrici al fine di evitare la destrutturazione della popolazione attraverso canoni selettivi non adeguati;
    - il divieto dell'attività di allevamento con finalità di ripopolamento;
25. per la specie *Ovis aries*:
    - il divieto di reintroduzione e di ripopolamento;
    - un severo controllo e pianificazione venatori e una completa eradicazione di questa specie, almeno dagli ambiti che presentano habitat di interesse comunitario;
26. per la specie *Rupicapra rupicapra*:
    - la definizione di piani di prelievo che tengono presente l'incremento utile annuo derivato dal tasso di natalità che di regola non è molto elevato;
    - la redazione, per ogni capo abbattuto, di una scheda con le principali misure biometriche, la messa a disposizione delle corna per una loro successiva analisi e, su un numero casuale di campioni, l'analisi delle patologie;
    - la caccia di selezione svolta esclusivamente da personale qualificato che abbia superato

gli appositi corsi;
- il divieto dell'attività di allevamento con finalità di ripopolamento;

27. per la specie *Aquila chrysaetos*:
    - l'introduzione, qualora possibile, a scala internazionale pan-alpina del divieto delle munizioni con piombo (anche per le armi a canna rigata);
28. per la specie *Caprimulgus europaeus*:
    - l'attenta valutazione nelle aree di pianura, ove la specie è localizzata, delle aree addestramento cani all'interno dell'habitat vocato alla specie;
29. per la specie *Corvus monedula*:
    - il divieto del controllo per esigenze di tutela del patrimonio agricolo;
30. per la specie *Marmota marmota*:
    - il divieto del prelievo per le popolazioni che non contino su almeno 50 famiglie;
31. per la specie *Sciurus carolinensis*:
    - l'eradicazione;
32. per la specie *Cygnus atratus*:
    - il divieto di introduzione e il controllo sugli individui già immessi e sugli allevamenti della specie in cattività;
33. per la specie *Alectoris chukar*:
    - il divieto di immissione in tutto il territorio regionale, anche al solo scopo d'addestramento cani o di caccia in istituti privati;
    - la verifica della possibilità di introduzione del divieto di allevamento della specie, anche solo per motivo ornamentale, in tutti i comuni rientranti, anche solo in parte, nella Zona Alpi;
34. per la specie *Alectoris rufa*:
    - il divieto di immissione in tutto il territorio regionale, anche al solo scopo d'addestramento cani o di caccia in istituti privati;
35. per la specie *Coturnix japonica*:
    - il divieto di immissione o di ripopolamento, delle attività cinegetiche svolte all'interno dei quagliodromi e la verifica della possibilità di introduzione del divieto di tutte le attività di allevamento ai fini della successiva vendita;
36. per la specie *Tamias sibiricus*:
    - la verifica della possibilità di introduzione del divieto di importazione;
37. per la specie *Myocastor coypus*:
    - il divieto di utilizzate di esche avvelenate e l'utilizzo per il controllo numerico del trappolaggio (con conseguente soppressione eutanasica) e dell'abbattimento con arma da fuoco (in particolare di soggetti precedentemente abituati a frequentare delle piazzole di alimentazione artificiale, utilizzando esche alimentari);
    - attività di sparo applicate esclusivamente se compatibili rispetto alla presenza di specie di interesse conservazionistico;
38. per la specie *Sylvilagus floridanus*:
    - il divieto di immissione o di ripopolamento;
    - la progettazione di piani pluriennali per una eradicazione completa, almeno dagli ambiti che presentano habitat di interesse comunitario;
    - la verifica della possibilità di introduzione del divieto della detenzione e commercializzazione della specie;
39. per la specie *Neovison vison*:
    - l'eradicazione, almeno dagli ambiti che presentano habitat o specie di interesse comunitario;

7. subordinare l'attuazione degli interventi di immissione all'effettivo avvio e alla dimostrata efficacia, con il monitoraggio delle attività di contenimento ed eradicazione;
8. svolgere l'apposito monitoraggio sul grado di conservazione di habitat e specie considerati dallo studio non vulnerabili e rispetto ai fattori di pressione generati anche dalle azioni di piano non considerate o non valutate;
9. attuare il monitoraggio sotto la responsabilità di un soggetto o ente terzo rispetto a quello

coinvolto direttamente o indirettamente nell'attuazione degli interventi e rispetto all'estensore dello studio per la valutazione di incidenza, sulla base di un programma di monitoraggio che sia trasmesso agli uffici competenti per la valutazione di incidenza successivamente all'approvazione del Piano in argomento, per le opportune e imprescindibili valutazioni, e sia articolato rispetto ai seguenti argomenti:

a. il responsabile del monitoraggio, indicando anche tutti coloro che effettuano i rilievi;
b. gli obiettivi, ossia la definizione degli habitat, delle specie e dei fattori di pressione e minaccia da verificare, individuando il grado di conservazione di riferimento e i valori attesi per habitat e specie, influenza e intensità di ciascun fattore di pressione e minaccia in atto e i valori attesi;
c. i metodi e tecniche di monitoraggio utilizzate, fornendo le adeguate istruzioni per la raccolta dei dati e le eventuali schede di raccolta dati sul campo e definendo i criteri per l'individuazione dei valori soglia e per l'attivazione di eventuali interventi correttivi;
d. il disegno sperimentale, stabilendo i tempi, le frequenze, i luoghi e il cronoprogramma dei monitoraggi;
e. i metodi e le tecniche di analisi dei dati, fissando chiaramente come saranno espressi i risultati del monitoraggio, compresi eventuali risultati intermedi attesi;
f. i metodi utilizzati per la determinazione degli errori e per gestire le incertezze;
g. i criteri di redazione delle relazioni sugli esiti del monitoraggio, le tempistiche di presentazione dei dati bruti e delle elaborazioni;
h. i metodi di valutazione della conformità dei monitoraggi;
i. le schede di monitoraggio per tutti gli habitat, le specie e per tutti i fattori di pressione e minaccia da verificare;
j. le ulteriori informazioni rilevanti ai fini del monitoraggio;
k. i database georiferiti per l'archiviazione dei dati, comprensivi della localizzazione delle aree monitorate;

10. estendere la durata del monitoraggio all'intera durata del Piano in argomento;
11. trasmettere i risultati di tale monitoraggio alle strutture regionali competenti per la valutazione di incidenza, per la caccia e per la gestione dei siti della rete Natura 2000;
12. rispettare il contenuto dell'art. 12 del DPR 357/97 e ss.mm.ii. di modo che le immissioni non si configurino in nessun caso come reintroduzione, introduzione e ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;
13. comunicare qualsiasi variazione a quanto esaminato nel presente studio per la valutazione di incidenza che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, nell'attuazione del presente Piano, all'Autorità competente per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso;
14. comunicare tempestivamente alle Autorità competenti e alla struttura regionale competente in materia di rete Natura 2000 ogni difformità riscontrata che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la valutazione di incidenza esaminato.

1.7. Il Rapporto Ambientale dovrà essere integrato con quanto trasmesso con nota prot. n.0118395 del 04/12/2013 nonchè con le prescrizioni di cui al presente parere.
1.8. La Dichiarazione di Sintesi va redatta ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 152/2006, tenendo conto di tutte le integrazioni/chiarimenti forniti in sede istruttoria.
1.9. Il provvedimento di approvazione dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del Piano approvato e di tutta la documentazione oggetto di istruttoria.
1.10. La Provincia di Verona deve provvedere alla pubblicazione nel proprio sito web dell'atto di approvazione del Piano, del Piano, del Rapporto Ambientale (con le integrazioni fornite con nota prot. n.0118395 del 04/12/2013 nonché con le su riportate prescrizioni), del presente parere, della Sintesi Non Tecnica, della Dichiarazione di Sintesi, delle misure adottate per il monitoraggio.

2. <u>in sede di attuazione del Piano</u>

2.1. in sede di monitoraggio, dando applicazione alle modalità e criteri contenuti nel precedente punto 1.2., dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte del Piano verificare gli effetti previsti in relazione agli *obiettivi* descritti nel Rapporto Ambientale.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento del Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il Direttore della Sezione Coordinamento
Commissioni (VAS – VINCA – NUVV)

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di 20 pagine